



TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Dott.ssa Claudia Frosini,

rilevato che il ricorrente [REDACTED] ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente, ad una delibazione sommaria propria di questa fase, possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII), e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento in merito;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 6,5% circa dei creditori chirografari nel seguente termine: 6 anni e 5 mesi

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- vista l'istanza del ricorrente, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC

Grosseto, 09.10.2024

Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini